Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2017

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:
Generalità dei creditori:

Zacchero Maria, **De Meo** Salvatore nella qualità di eredi di **De Meo** Angelo matr. 6156

Avvocato: Monetti Francesco Via S. Brigida. 68 - NAPOLI c.f. **MNTFNC65E03F839A**

Oggetto della spesa: interessi legali, rivalutazione monetaria, maggior danno, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con nota prot. n.548347 del 08/08/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D.04, la sentenza n.4421/2015 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 21/05/2015 e notificata a questa Amministrazione regionale in data 17/12/2015.
La Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso in appello contro l'Ente regionale, proposto dagli eredi dell'ex dipendente De Meo Angelo, avverso la sentenza del 21/09/2010 del Tribunale di Napoli e teso all'accoglimento integrale della domanda proposta davanti al Giudice di prime cure, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore degli appellanti, della rivalutazione secondo indici Istat e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 01 gennaio al 31 dicembre 1994 nonché gli interessi e l'eventuale maggior danno ex art. 16 L n. 412/1991, per il periodo successivo fino al 30 giugno 1992;
La Corte di Appello ha, altresì, condannato l'Ente Regionale al pagamento delle spese del doppio grado liquidate per il I grado in € 1.000,00 e per il II grado in € 1.200,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 554670 del 11/08/2016 ,ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.
La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 43164 del 20/01/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti ai ricorrenti come statuito dalla sentenza in argomento.
Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16/11/2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 554670 del 11/08/2016, ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali.

fonte: http://b

Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si provvede autonomamente in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 19163/2015, a relazionare in merito alla vicenda fattuale alla base del giudicato in oggetto:

"I ricorrenti sigg. Zaccheo Maria e De Meo Salvatore, nella qualità di eredi dell'ex dip. di questa Amministrazione regionale sig. de Meo Angelo, trasferito nell'organico dello stesso Ente a seguito dello scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno (delibera della Giunta Regionale n.1672 del 20/04/2001), adivano il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli per vedersi riconosciuto il mancato pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente corrisposte al de cuius nel dicembre 2002, a titolo di differenze retributive per il periodo dal 01/01/1994 al 31/07/2001, somme ricevute senza i suddetti accessori.

I ricorrenti chiedevano, quindi, la condanna della resistente Regione Campania, al pagamento degli accessori ex art. 429 c.p.c. dalla data di insorgenza di ciascun credito e fino asl pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione.

Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa regionale, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche per il periodo antecedente il 30/06/1998, mentre accoglieva, in parte, la residua domanda e, per l'effetto, condannava l'Ente regionale, al pagamento in favore dei ricorrenti della maggior somma tra interessi e rivalutazione sulle somme dovute per differenze retributive per il periodo 01/07/1998-31/07/2001, calcolati sino al dicembre 2002 (data di effettivo inquadramento) e quindi di corresponsione delle differenze retributive.

Avverso detta pronuncia i ricorrenti sopra citati, proponevano appello, accolto con la sentenza che qui si esamina, con la quale, pertanto, il Collegio, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore degli appellanti, della rivalutazione secondo indici Istat degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 1° gennaio al 31/12/1994, nonché gli interessi e l'eventuale maggior danno ex art. 16 l.n 412/91 per il periodo successivo, fino al 30/06/1998, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, così come analiticamente specificato nel dispositivo della sentenza in argomento".

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n .4421/2015 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 21/05/2015 e notificata a questa Amministrazione regionale, in data 17/12/2015.

TOTALE DEBITO **€ 6.195,85**

Zacchero Maria, **De Meo** Salvatore nella qualità di eredi di **De Meo** Angelo matr. 6156

• Interessi legali dal31/12/1994 al 31/12/2002	€ 1.110,10
• Interessi legali dal31/12/1995 al 31/12/2002	€ 1.330,65
• Rivalutazione per maggior danno dal 31/12/1994 al 31/12/2002	€ 545,04
	€ 2.985,79

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Competenze per spese di giudizio Avv. **Monetti** Francesco **€ 3.210,06**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot. n. 548347 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- Sentenza n .4421/2015 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 21/05/2015 e notificata a questa Amministrazione regionale, in data 17/12/2015.
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 23/02/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04
Direzione Generale per le Risorse Umane
UOD Contenzioso del lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati – Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0548347 08/08/2016 15,21
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Classifica : 4.

09 AGO. 2016

CC- 1734/15, 3186/14, 808/15 – Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per gli adempimenti di competenza, copia delle sentenze sottoelencate:

Attore	Sentenza	Autor.Giudiz.
Imparato Maria +3	5001/15	C. App. Napoli Lavoro
Scala Marina	9723/15	Trib. Napoli Lavoro
Zacchero Maria +1	4421/15	C. App. Napoli Lavoro

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel: 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

fonte: http://b

STUDIO LEGALE MONETTI
68 via Santa Brigida 80132 Napoli
Tel e fax 081 552 9254
121 via Sistina 00187 Roma
Tel e fax 06 47818444

Sentenza n. 4421/2015

N. R.G. 2247/2011

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0887012 21/12/2015 10,40
Mitt. : STUDIO MONETTI
Ass. Avvocatura Regionale

13808

18 DIC.

...ICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli – Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza – composta dai magistrati:

1) dott. Giovanna Maria Rossi Presidente
2) dott. Maria Della Rossa Consigliere rel.
3) dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere

riunita in camera di consiglio, all'udienza del 21 maggio 2015, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 2247/2011 del Ruolo Generale Sezione Lavoro

TRA

ZACCHEO Maria e DE MEO Salvatore, nella qualità di eredi di De Meo Angelo, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Santa Brigida n.68 presso lo studio dell'avv. Francesco Monetti che li rappresenta e difende

Appellanti

E

REGIONE Campania, in persona Presidente p.t.

Appellata contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 18 febbraio 2010 gli attuali appellanti, come identificati in epigrafe, esponevano che il de cuius De Meo Angelo, dipendente della Regione Campania proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, era stato inquadrato nell'organico regionale con delibera della Giunta Regionale n. 1672 del 20.4.2001 ed aveva ricevuto nel dicembre 2002 l'importo di € 8.277,94 a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001, senza interessi e rivalutazione monetaria. Chiedevano, quindi, la condanna della resistente al pagamento degli accessori ex art.429 c.p.c. dalla data di

Firmato Da: ROSSI GIOVANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4f9d2 - Firmato Da: FILOSA MARIACRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f668d2b110c10eef99ede1ca2fec0c6
Firmato Da: DELLA ROSSA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8538a

fonte: http://b

insorgenza di ciascun credito al pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, eccependo il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998 nonché l'infondatezza della domanda e, in particolare, l'inapplicabilità del cumulo degli accessori di legge , in applicazione dell'art. 22 c. 33 l. n. 724/1994.

Il giudice adito con sentenza pronunciata in data 21 settembre 2010, depositata in pari data, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche per il periodo antecedente il 30 giugno 1998; accoglieva, in parte, la residua domanda e, per l'effetto, condannava la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti della maggior somma tra interessi e rivalutazione sulle somme dovute per differenze retributive per il periodo 1.7.1998-31 luglio 2001, calcolati sino al dicembre 2002.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.3.2011 gli eredi di De Meo Angelo proponevano appello avverso la predetta sentenza, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario anche per le pretese afferenti al periodo anteriore al 30.6.1998 e ribadendo le richieste formulate in primo grado quanto al cumulo degli accessori. Sollecitavano, in particolare, la Corte a valutare la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724 in ordine al diritto al cumulo di interessi e rivalutazione anche per i lavoratori pubblici per effetto della privatizzazione del contratto d'impiego. Gli appellanti chiedevano, quindi, la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione relativamente alle differenze retributive e la riliquidazione delle spese di lite.

La Regione non si è costituita.

All' odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Firmato Da: ROSSI GIOVANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: 49d2 - Firmato Da: FILOSA MARIACRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialif: 3f668d2b110c10eef99ede1ca2fec0c6
Firmato Da: DELLA ROSSA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: 8538a

fonte: http://b

Va innanzitutto esaminata la questione della giurisdizione, primo motivo di gravame dell'appello.

E' principio ormai consolidato che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69 comma 7 d.lgs. n. 165/2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè è stato ritenuto, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, che la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30.6.1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (v. da ultimo Cass. sez. un.n. 142/2013; Cass. sez. un. N. 3183/2012).

Così è stato anche affermato che la regola del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione al rapporto di lavoro svoltosi in parte prima e in parte dopo la data del 30 giugno 1998, trova un temperamento ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, dovendosi avere riguardo all'epoca della sua emanazione, persino nell'ipotesi in cui l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e provvedimentale all'atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un. n. 15619/2006, Cass. 9516/2011, in cui la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario anche per le pretese antecedenti al 30.6.98, atteso che la lesione lamentata dal ricorrente era individuabile nell'atto di reinquadramento economico comunicatogli dopo il 30.6.98 e

Firmato Da: ROSSI GIOVANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4f9d2 - Firmato Da: FILOSA MARIACRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f668d2b110c10ee99ede1ca2fec0c6
Firmato Da: DELLA ROSSA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8538a

fonte: http://b

con effetti dal 1^ gennaio di tale anno nonché Cass. sez. un. 10915/2014).

Orbene, con riferimento al caso di specie, rileva la Corte che il de cuius, ex dipendenti CASMEZ transitato nei ruoli della Regione, a seguito di delibera della Giunta Regionale n. 1672/01 e dei successivi provvedimenti , era stato inquadrato nell'organico regionale; che, in forza di tale inquadramento, per effetto dell'applicazione delle fonti normo-collettive-regionali, si era proceduto alla ricostruzione anche economica del rapporto di lavoro con il riconoscimento, in favore di detto dipendente, delle differenze retributive maturate progressivamente dal 1^ gennaio 1994 alla data di effettivo inquadramento; che i relativi importi, ma non anche gli accessori (rivalutazione ed interessi), sono stati materialmente corrisposti soltanto nel dicembre 2002; che l'inadempimento dell'ente si era perfezionato nel momento in cui, pur avendo adempiuto tardivamente alla sua obbligazione, non aveva corrisposto anche i relativi accessori.

Ed invero, il diritto azionato nel presente giudizio scaturisce proprio dalla mancata previsione, negli atti deliberativi riguardanti il reinquadramento del De Meo, di specifiche disposizioni in ordine al pagamento delle differenze retributive e dei relativi accessori. In buona sostanza, a tale mancata previsione può essere riconducibile la successiva condotta omissiva dell'amministrazione la quale, pur avendo provveduto tardivamente, al pagamento della sorta capitale delle accertate differenze retributive, non ha ritenuto di dover corrispondere anche gli accessori di legge con la conseguenza che la lesione del diritto del De Meo deve ritenersi prodotta dagli atti deliberativi intervenuti per il suo reinquadramento economico. E alla loro data di emanazione deve farsi riferimento ai fini dell'indagine sulla giurisdizione.

Trattandosi di provvedimenti di reinquadramento di data successiva al 30.6.98 e con effetti dal 1^.1.1994, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinaria è piena, investendo anche la parte del rapporto anteriore al 30.6.1998.

Firmato Da: ROSSI GIOVANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 419d2 - Firmato Da: FILOSA MARIACRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f668d2b110c10eef99ede1ca2fec0c6
Firmato Da: DELLA ROSSA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8538a
fonte: http://b

Tanto premesso, incontestato il fatto storico (e cioè l'avere il de cuius conseguito l'inquadramento nell'organico regionale solo nel 2001 e ricevuto soltanto nel dicembre 2002 l'importo indicato a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001), si osserva che il diritto del de cuius all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento, di tal che la delibera di reinquadramento non ha sul punto valenza costitutiva. Inoltre, gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono un accessorio del credito principale e ne seguono la qualificazione e, trattandosi di crediti di lavoro, deve ritenersi operante il meccanismo di cui all'art. 429 cpc. Ne consegue che compete la liquidazione degli accessori dal 1.1.94 e non solo dal 1^ luglio 1998.

Non va accolta la censura con la quale gli appellanti si dolgono della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art.22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La tesi non può essere condivisa.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai

Firmato Da: ROSSI GIOVANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 419d2 - Firmato Da: FILOSA MARIACRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f668d2b110c10eef89ede1ca2fec0c6
Firmato Da: DELLA ROSSA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8538a
fonte: http://b

pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c. , non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta, cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto, al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e, quindi, la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

In conseguenza, i crediti maturati anteriormente al 31 dicembre 1994-data di entrata in vigore della l. n. 724/1994-dovranno essere rivalutati secondo indici Istat e maggiorati di interessi al saggio legale, dovendosi ritenere applicabile il dettato dell'art. 429 cpc (Cass. sez.un. n. 16036/2010), mentre, quelli relativi al periodo successivo al 1^ gennaio 1995 dovranno essere maggiorati dei soli interessi legali e dell'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra gli indici Istat ed il saggio degli interessi medesimi.

Firmato Da: ROSSI GIOVANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4f9d2 - Firmato Da: FILOSA MARIACRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f668d2b110c10ee99ede1ca2fec0c6
Firmato Da: DELLA ROSSA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8538a
fonte: http://b

La sentenza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata con il riconoscimento di interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc sulle differenze retributive maturate dal 1.1.1994 al 31.12.1994 nonché di interessi ed eventuale maggior danno ex art. 16 l. n. 412/1991 per il periodo successivo fino al 30 giugno 1998. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione.

PQM

La Corte, così provvede: 1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna la Regione Campania a pagare in favore degli appellanti, nella qualità, della rivalutazione secondo indici Istat e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994 nonché gli interessi- e l'eventuale maggior danno ex art. 16 l. n. 412/1991-, per il periodo successivo fino al 30 giugno 1998; 2) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado che liquida per il I grado in € 1000,00 e per il II grado in € 1.200,00 oltre spese, Iva e Cpa come per legge con attribuzione.

Napoli 21.5.2015

Il Consigliere estensore — Maria Della Rossa

Il Presidente — Giovanna Maria Rossi

Firmato Da: ROSSI GIOVANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 419d2 - Firmato Da: FILOSA MARIACRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f668d2b110c10eef99ede1ca2fec0c6
Firmato Da: DELLA ROSSA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8538a
fonte: http://b

SI NOTIFICHI ALLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla via S. Lucia N. 81

Sentenza della Corte d'Appello di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 4421/2015
Sigg. Zaccheo M. e De Meo S. eredi De Meo Angelo
Avv. Monetti Francesco

Diritti e onorari			2.200,00
spese generali	15,00%	2.200,00	330,00
			2.530,00
CPA	4%	2.530,00	101,20
			2.631,20
IVA	22%	2.631,20	578,86
TOTALE FATTURA			3.210,06
RITENUTA	20%	2.530,00	506,00
NETTO A PAGARE			2.704,06

fonte: http://b